

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: antidiscriminazione@asgi.it

n. 7/ febbraio 2011

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Welfare discriminatorio nel Friuli-Venezia Giulia. La Commissione europea chiederà informazioni alle autorità italiane. Risposta della Commissione europea alla denuncia inoltrata da ASGI e Comunità dei cittadini romeni del FVG.
2. Welfare discriminatorio nel Friuli-Venezia Giulia. La Commissione europea mette sotto osservazione la legge regionale sulla famiglia a causa di possibili profili discriminatori nei confronti dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti. Risposta della Commissione europea alla denuncia inoltrata da ASGI.
3. Delibera della giunta della Provincia Autonoma di Trento: “Per le cittadine comunitarie prive di tessera TEAM, interruzione volontaria di gravidanza solo a spese delle interessate”. ASGI T.A.A.: “Una violazione del diritto costituzionale alla salute”.
4. Il Comune di Tradate (Varese) ottempera alle ordinanze dei giudici di Milano emanate a seguito dell'accoglimento delle azioni giudiziarie anti-discriminazione promosse dall'ASGI.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti civili

1. Il Tribunale di Brescia conferma: l'esposizione del “Sole delle Alpi” quale simbolo partitico della Lega Nord all'interno di una scuola pubblica determina una discriminazione fondata sulle convinzioni personali nei confronti del personale insegnante.

Diritti sociali

1. Corte Costituzionale: Illegittima la legge regionale del FVG che escludeva i cittadini extracomunitari dal sistema integrato dei servizi sociali e prevedeva per quelli comunitari ed italiani la condizione di anzianità di residenza da almeno 36 mesi. Violati i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

Lavoro

1. Tribunale di Firenze: Anche i cittadini extracomunitari possono partecipare ai concorsi pubblici per le posizioni di ostetrici. Accolto il ricorso anti-discriminazione di una cittadina senegalese.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

1. CEDU: Non viola la libertà religiosa il licenziamento dell'educatrice d'infanzia che aderisce ad una confessione religiosa diversa da quella che gestisce l'istituzione educativa. La delicata questione del “licenziamento ideologico” nelle organizzazioni di tendenza fondate sull'ethos religioso nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

NEWS ITALIA

1. La Lega Nord propone la soppressione dell'UNAR, ma la proposta viene dichiarata inammissibile.
2. Luoghi di culto islamici in Italia. Documento del Comitato per l'Islam italiano.
3. Rete G 2. Nasce lo sportello legale dedicato alle seconde generazioni.
4. L'integrazione sociale dei Rom in Italia- Comunicati stampa e prese di posizione da parte di associazioni ed organismi internazionali.

NEWS EUROPA

- 1. La Commissione europea chiede alle autorità italiane di far cessare le discriminazioni nei confronti dei medici e degli insegnanti di altri Paesi membri dell'UE nell'accesso ed inquadramento al pubblico impiego.**

MATERIALI DI STUDIO, DOCUMENTI E RAPPORTI

LIBRI E RIVISTE

SEMINARI E CONVEGNI

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Welfare discriminatorio nel F.V.G.: La Commissione europea chiederà informazioni alle autorità italiane

Risposta della Commissione europea alla denuncia inoltrata a Bruxelles congiuntamente dall'ASGI e da una rappresentanza dei cittadini romeni residenti nel F.V.G.

Il testo della denuncia presentata alla Commissione europea il 23.12.2010 è disponibile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/denuncia_comm_europea_23122010.pdf

Il quadro riepilogativo della legislazione regionale sugli istituti di welfare del F.V.G. che contiene profili discriminatori. Fonte: ASGI FVG dic. 2010 è disponibile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/quadro_sintetico_legislazione_regionale_fvg_discriminatoria.pdf

La lettera della Commissione europea, direzione generale giustizia, unità diritti fond. e cittadinanza europea dd. 24.01.11 (43.01 KB) è disponibile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/commissione_eu_lettera_24012011.pdf

Con una lettera datata 24 gennaio 2011, la Commissione europea - Direzione Giustizia -Unità Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione europea, ha risposto alla denuncia presentata congiuntamente il 23 dicembre scorso dall'ASGI sez. Friuli-Venezia Giulia e dalla dott.ssa Magda Pruna, in rappresentanza dei cittadini romeni residenti nel Friuli-Venezia Giulia, sulle violazioni del diritto dell'Unione europea in materia di libertà di circolazione e divieto di discriminazioni attuate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia attraverso una serie di normative discriminatorie riguardanti l'accesso ad istituti di welfare.

La Commissione europea ha preso atto della denuncia e ha informato che contatterà le autorità italiane per chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni, secondo la procedura prevista dal progetto pilota "EU Pilot", che prevede lo scambio di informazioni e di soluzione dei problemi tra la Commissione e gli Stati membri relativamente a possibili violazioni da parte di questi ultimi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari. Secondo la procedura prevista, le autorità italiane avranno tempo dieci settimane che far pervenire alla Commissione europea le proprie risposte ai quesiti posti dalla Commissione.

Qualora la Commissione non riterrà soddisfacenti i chiarimenti forniti dalle autorità italiane, potrà iniziare una procedura preliminare di infrazione del diritto dell'Unione europea a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi derivanti dall'adesione ai trattati europei.

Il 23 dicembre scorso, l'ASGI sez. reg. FVG e la rappresentanza dei cittadini romeni nel FVG hanno inviato un dossier alla Commissione europea elencando in maniera dettagliata tutte le norme regionali approvate nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie dirette o indirette a danno dei cittadini dell'Unione europea e di Paesi terzi pure protetti dal diritto dell'Unione europea e sottolineando in particolare come l'introduzione sistematica di requisiti di anzianità di residenza ai fini dell'accesso ad istituti di welfare destinati al sostegno all'integrazione sociale e ai carichi familiari determina una discriminazione indiretta non giustificata a danno dei cittadini migranti, in palese violazione dei principi di libertà di circolazione e di non discriminazione che costituiscono diritti e principi fondamentali dell'Unione europea ai sensi del Trattato di Lisbona entrato in vigore nel dicembre 2009.

2. Regione F.V.G.: La Commissione europea mette sotto osservazione la legge regionale sulla famiglia a causa di possibili profili discriminatori

Il criterio preferenziale fondato sull'anzianità di residenza in Italia potrebbe essere incompatibile con il divieto di discriminazioni nei confronti dei cittadini stranieri lungo soggiornanti.

La lettera della Commissione europea, direzione generale affari interni- Immigrazione e asilo, dd. 19.01.2011 è reperibile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/commissione_europea_lettera_legge_famiglia_fvg_19010211.pdf

In data 19 gennaio 2011, la Commissione europea - Direzione Affari Interni -Immigrazione e asilo - ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorità italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilità della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 7/2010 ("*Modifiche alle leggi regionali 20/2005 -Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia - e 11/2006 -Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità-, disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 -Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali- e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi*"), meglio conosciuta come "legge sulla famiglia", con la direttiva europea n. 109/2003/CE sui cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

Detta normativa regionale ha previsto l'introduzione di nuovi interventi sociali sperimentali volti ad offrire soluzioni abitative a favore delle nuove famiglie mediante la messa a disposizione di unità abitative in affitto ovvero mediante l'erogazione di prestazioni sociali volte ad anticipare i canoni di affitto o sostenere il pagamento dei canoni di locazione, secondo modalità che debbono essere stabilite con un apposito regolamento (art. 35 l.r. FVG n. 7/2010 che introduce l'art. 8 ter l.r. n. 11/2006). Ugualmente, è stata prevista l'introduzione di una nuova prestazione sociale consistente in appositi "voucher per l'accesso a servizi e prestazioni destinate alle famiglie, da assegnare nell'ambito delle politiche regionali per il lavoro", a sostegno del "reinserimento lavorativo dei genitori, a seguito di periodi destinati a impegni di cura e educazione dei figli" (art. 37 l.r. FVG n. 7/2010 che sostituisce l'art. 11 della legge regionale n. 11/2006).

La nuova normativa inoltre ha introdotto un criterio generale di priorità a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso ai nuovi interventi e benefici sociali sopracitati così come ad alcuni tra quelli già previsti dal capo III della legge regionale n. 11/2006, come le prestazioni sociali di sostegno economico alle gestanti (art. 8 l.r. n. 11/2006), quelle a sostegno della funzione educativa (art. 9 l.r. n. 11/2006), gli interventi volti ad incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilità o di figli minori in età non scolare (art. 11), i prestiti sull'onore a tasso agevolato a favore di nuclei familiari in condizioni economiche disagiate (art. 12 l. r. n. 11/2006).

L'ASGI ha denunciato la normativa alla Commissione europea ritenendo che il criterio di priorità a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni costituisca una discriminazione indiretta vietata dal diritto europeo nei confronti dei cittadini di altri Paesi dell'Unione europea che hanno esercitato la libera circolazione e dei cittadini di Paesi terzi pure protetti dal principio di non discriminazione di cui ad altre fonti del diritto europeo. Tra questi, i cittadini di Paesi terzi che hanno acquisito lo status di lungo soggiornanti ai sensi della normativa applicativa della direttiva europea n. 109/2003/CE e che, pertanto, risultano beneficiari della parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale prevista dall'art. 11 della direttiva medesima, senza che le autorità nazionali possano derogarvi con riferimento alle prestazioni essenziali, tra cui quelle che riguardano l'assistenza parentale ovvero la funzione genitoriale.

La Commissione europea attende dunque ora la risposta delle autorità regionali del F.V.G. per poi decidere se avviare una procedura preliminare di infrazione del diritto europeo nei confronti dell'Italia per violazione degli obblighi comunitari.

Per ulteriori notizie sulla legge regionale FVG sulla famiglia (n. 7/2010) e sulle prese di posizione dell'ASGI sull'argomento, si rimanda ai link seguenti:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1119&l=it

;

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1074&l=it.

3. Provincia di Trento: "Per le cittadine comunitarie prive di tessera TEAM, interruzione volontaria di gravidanza solo a spese delle interessate"

Lo prevede la delibera della giunta provinciale di Trento n. 1118/2010. La sez. reg. ASGI T.A.A.: "Una violazione del diritto costituzionale alla salute".

La delibera della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1118 dd. 13.05.2010 (prestazioni sanitarie ai cittadini UE) è reperibile alla pagina web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/prov_aut_trento_delibera_1118_13052010.pdf

Il parere della sez. Trentino-Alto Adige dell'ASGI sulla delibera della giunta prov. di Trento n. 1118/2010 è reperibile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/parere_asgi_sez_taa_delibera_pat_gen_2011.pdf

Con delibera n. 1118 dd. 13 maggio 2010, la giunta provinciale di Trento ha adottato i criteri per assicurare sul territorio della Provincia autonoma di Trento le prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti ai cittadini di altri Paesi membri dell'UE non residenti nel territorio provinciale, ma comunque presenti e che risultino sprovvisti della copertura sanitaria assicurata dalla tessera TEAM ovvero dai formulari comunitari E106, E109, E120, E121. Nella delibera si precisa, tra l'altro, che alle cittadine comunitarie dimoranti nel territorio provinciale potrà essere assicurata la copertura dell'interruzione di gravidanza solo nel caso in cui la stessa sia ritenuta una prestazione medicalmente necessaria, mentre per quanto concerne l'interruzione volontaria di gravidanza, questa potrà essere effettuata dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate solo a totale carico dell'assistita, in quanto non è previsto il rimborso nell'ambito della normativa comunitaria vigente.

Su richiesta del locale Gruppo Immigrazione e Salute (GrIS) di Trento, la sez. reg. per il T.A.A. dell'ASGI ha redatto un parere critico nei confronti di tale decisione della giunta provinciale di Trento, ravvisando nella medesima profili di contrasto con il diritto costituzionale alla salute e con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

Il consiglio provinciale ha discusso della questione nel corso di una recente riunione con l'Assessore provinciale alla Salute, in occasione della presentazione della relazione riguardante l'accesso ai servizi

sanitari da parte dei cittadini stranieri neocomunitari e comunitari non residenti nonché degli stranieri ultrasessantacinquenni in ricongiungimento familiare.

4. Il Comune di Tradate (Varese) ottempera alle ordinanze anti-discriminazioni del Tribunale di Milano e paga il bonus bebè agli stranieri che ne erano rimasti esclusi

Il comportamento discriminatorio del Comune di Tradate è costato caro all'Amministrazione: necessari 41mila euro per il bonus bebè cui si aggiungono 28 mila euro per le spese legali degli avvocati del Comune.

L'articolo di stampa: "Comune paga 41 mila euro ai bebè esclusi dal bonus", "La settimana", 4/2/2011, è reperibile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tradate_stampa_04020211.jpeg

L'ordinanza del Tribunale di Milano, dd. 29.09.2010 (ordinanza del Comune di Tradate sul bonus bebè), è reperibile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_milano_ordinanza_29092010_tradate.pdf

Come riportato dalla stampa locale (vedi articolo sul periodico "La settimana" dd. 04/02/2011), il Comune di Tradate (Varese) ha dato seguito all'ordinanza del Tribunale di Milano del 29 settembre 2010, con la quale era stato confermato il carattere discriminatorio del comportamento dell'ente locale che aveva assegnato un contributo economico di natalità pari a 500 euro per ogni nuovo nato iscritto all'anagrafe, riservandolo tuttavia ai soli genitori entrambi di nazionalità italiana. Il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso promosso da alcune associazioni, tra cui l'ASGI, aveva dunque ordinato al Comune di Tradate di rimuovere la discriminazione collettiva a danno dei cittadini stranieri, provvedendo al pagamento del bonus bebè in relazione a tutti i neonati iscritti all'anagrafe dal 2007 in poi senza discriminazioni fondate sulla nazionalità.

Con delibera n. 55 del 28.09.2007, il Comune di Tradate aveva infatti introdotto un beneficio sociale di natalità pari a 500 euro a favore di ciascun neonato iscritto all'anagrafe del comune purchè entrambi i genitori abbiano la cittadinanza italiana e almeno uno dei genitori sia residente nel Comune di Tradate da almeno cinque anni. Il Comune di Tradate aveva addirittura istituito una "festa del bambino" per celebrare, anche simbolicamente, tale iniziativa discriminatoria.

Contro l'ordinanza del Comune di Tradate, ASGI, Associazione Farsi Prossimo ONLUS e Avvocati per Niente ONLUS avevano presentato un'azione anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione. In primo grado, il giudice del lavoro di Milano aveva accolto parzialmente l'istanza,

disponendo la rimozione della parte della delibera che condiziona l'erogazione del bonus bebè alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori e l'affissione dell'ordinanza nei locali comunali. Tuttavia, le associazioni promotrici avevano ugualmente presentato reclamo sostenendo che il giudice di primo grado non aveva pienamente utilizzato le prerogative previste dall'art. 44 del TU imm. volte a consentirgli di rimuovere completamente gli effetti della discriminazione, poiché la rimozione completa avrebbe dovuto prevedere l'erogazione del bonus a tutti i neonati iscritti all'anagrafe dal 2007 in poi, con effetti dunque anche retroattivi.

Il Comune di Tradate aveva invece presentato reclamo contro l'ordinanza di primo grado, sostenendo che l'iniziativa dell'amministrazione comunale doveva ritenersi legittima perché non incidente in un diritto fondamentale e perché rispondente - secondo la memoria di reclamo- ad un interesse di politica demografica volto a contrastare "la morte dei popoli europei" e conseguentemente delle rispettive "culture europee". Considerazioni dunque palesemente razziste per cui una politica demografica di sostegno alle nascite e alla genitorialità non dovrebbe rivolgersi all'intera popolazione residente ma solo alla popolazione etnicamente di maggioranza e autoctona. Il Comune di Tradate aveva inoltre sostenuto l'illegittimità ad agire delle associazioni promotrici del ricorso.

Il collegio giudicante del Tribunale di Milano aveva respinto tutte le argomentazioni del Comune di Tradate.

Con l'ordinanza del 29 settembre 2010, il collegio del tribunale di Milano ha innanzitutto affermato la piena legittimità ad agire delle associazioni promotrici, trattandosi di un caso di discriminazione collettiva ove le vittime non sono immediatamente individuabili ed essendo le associazioni iscritte negli appositi elenchi previsti dalla normativa vigente. Il collegio giudicante di Milano ha inoltre sostenuto la piena applicabilità tanto delle norme anti-discriminazione contenute nel T.U. immigrazione, quanto di quelle della normativa di recepimento della direttiva europea "razza" (n. 2000/43), ovverosia il d.lgs. n. 215/2003, sebbene quest'ultima si riferisca esclusivamente alle discriminazioni su base etnica o razziale, e non su base di cittadinanza. Questo sulla base del principio di non-regresso previsto dalla stessa direttiva comunitaria, per cui l'attuazione della normativa comunitaria in materia non può essere motivo di regresso rispetto alla situazione preesistente in uno Stato membro (considerando n. 25 alla direttiva). Tale principio è stato recepito dal d.lgs. n. 215/2003 (art. 2 c. 2: "E' fatta salvo il disposto dell'art. 43 commi 1 e 2 del T.U. immigrazione", che contempla il divieto di discriminazioni illegittime su base di nazionalità e quindi a danno degli stranieri).

Infine il collegio giudicante di Milano ha ritenuto che la discriminazione operata dal Comune di Tradate non rispondeva ad alcun criterio di ragionevolezza, ma arbitrariamente mirava ad escludere dal beneficio gli stranieri in quanto tali, con ciò violando il principio di eguaglianza costituzionale, secondo i criteri interpretativi proposti dalla Carta costituzionale con la nota sentenza n. 432/2005.

Il collegio giudicante ha accolto il reclamo incidentale proposto dall'ASGI e dalle altre associazioni, ritenendo che le prerogative offerte all'autorità giudiziaria dall'art. 44 del T.U. immigrazione di rimuovere completamente gli effetti della discriminazione, richiedevano di ordinare al Comune di Tradate di erogare l'assegno di natalità a favore di tutti i neonati, neo iscritti all'anagrafe dal 2007 in poi, e dunque anche retroattivamente, a prescindere dal requisito discriminatorio di cittadinanza dei genitori, in quanto il Comune di Tradate non aveva previsto la necessità della presentazione di una domanda ai fini dell'erogazione, ma questa avveniva automaticamente, dopo un'istruttoria effettuata ex ufficio dal Comune medesimo.

Il Comune di Tradate era stato inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento giudiziario.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI CIVILI

1. Il Tribunale di Brescia conferma: l'esposizione del "Sole delle Alpi" quale simbolo partitico della Lega Nord all'interno di una scuola pubblica determina una discriminazione fondata sulle convinzioni personali nei confronti del personale insegnante

Ordinanza del Tribunale di Brescia respinge il reclamo del Comune di Adro.

L'ordinanza del Tribunale di Brescia dd. 07.02.2011 (Apposizione di simboli partitici nell'ambiente scolastico e divieto di discriminazioni), è reperibile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ordinanza_tribunale_brescia_07022011.pdf

L'ordinanza del tribunale di Brescia, n. 2798 dd. 29.11.2010 è reperibile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_brescia_ordinanza_2798_29112010.pdf

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ha respinto la motivazione principale del reclamo inoltrato dal Comune di Adro avverso l'ordinanza del giudice del lavoro di Brescia dd. 29.11.2010, con la quale era stato accertato il carattere discriminatorio del Comune di Adro nell'aver voluto apporre centinaia di esemplari del simbolo partitico della Lega Nord nei locali dell'Istituto scolastico comprensivo della località. L'ordinanza del giudice del lavoro, promossa a seguito del ricorso presentato dalla CGIL di Brescia, aveva ordinato al Comune di Adro di rimuovere a proprie spese i suddetti simboli, nonché ad esporre le bandiere italiana ed europea, come prescritto dalla normativa vigente, nonché la pubblicazione dell'ordinanza su quattro quotidiani, di cui due nazionali e due locali.

Il Tribunale di Brescia, con l'ordinanza dd. 7 febbraio 2011, ha confermato che l'esposizione del simbolo stilizzato del "Sole delle Alpi" quale simbolo partitico della Lega Nord all'interno della scuola pubblica ha determinato una discriminazione fondata sulle convinzioni personali a danno del personale insegnante, violando così le norme della direttiva europea sul divieto di discriminazioni nell'ambito lavorativo (n. 2000/78/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 216/2003).

Secondo i giudici bresciani, infatti, la libertà di insegnamento, quale diritto fondamentale avente protezione costituzionale per effetto dell'art. 33 Cost., presuppone che gli insegnanti abbiano diritto, sia all'interno che all'esterno degli istituti scolastici, ad un ambiente neutrale, che non ponga coloro che non condividano una convinzione personale, anche se dominante, in posizione svantaggiata rispetto agli altri. Questo tanto più nel momento in cui l'apposizione di simboli partitici in un ambiente scolastico è suscettibile di condizionare pesantemente i giovani, i quali invece vanno educati ai valori del pluralismo, con conseguente interferenza nell'attività pedagogica del corpo insegnante.

I giudici hanno dunque riconosciuto la responsabilità materiale del Comune di Adro, che si è assunto pubblicamente la paternità dell'intervento che ha portato, alla vigilia della data di inaugurazione, all'apposizione di più di 700 simboli del "sole delle Alpi" negli ambienti scolastici, approfittando della mancata custodia da parte del dirigente scolastico.

Il Tribunale di Brescia, dunque, ha confermato l'ordine impartito dal giudice di primo grado di rimuovere integralmente tutti i simboli, ripristinando perfettamente lo stato dei luoghi quo ante, con spese a carico integralmente del Comune.

Il giudice ha, peraltro, riconosciuto che la bandiera italiana era stata già esposta davanti all'edificio scolastico, prima dell'ordinanza giudiziale, per cui l'ordine del giudice poteva riguardare solo l'esposizione della bandiera europea. Inoltre, il collegio giudicante del Tribunale di Brescia ha riconosciuto che la legislazione anti-discriminatoria vigente prevede la pubblicazione dell'ordinanza per una sola volta su un quotidiano a tiratura nazionale (art. 4 c. 7 d.lgs. n. 216/2003), per cui ha deciso di riformare la parte dell'ordinanza del giudice di primo grado che prevedeva la condanna alla pubblicazione dell'ordinanza su quattro giornali quotidiani, due nazionali e due locali.

Il giudice ha ordinato la compensazione delle spese legali, nella misura di $\frac{1}{4}$, mentre ha condannato il Comune di Adro a rifondere alle altre parti le spese per i rimanenti $\frac{3}{4}$.

DIRITTI SOCIALI

1. Corte Costituzionale: Viola i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza l'introduzione di requisiti di nazionalità e di anzianità di residenza per l'accesso a prestazioni sociali che mirano ad affrontare situazioni di disagio e di bisogno della persona

Illegittima la legge regionale del FVG che escludeva i cittadini extracomunitari dal sistema integrato dei servizi sociali e prevedeva per quelli comunitari ed italiani la condizione di anzianità di residenza da almeno 36 mesi.

La sentenza della Corte Costituzionale, n. 40 dd. 7.2.2011 (illegittimità costituzionale dell'art. 4 l.r. Fvg n. 24/2009) è reperibile al sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_costituzionale_sentenza_40_2011.pdf

Con la sentenza n. 40/2011 dd. 7 febbraio 2011 (depositata il 9 febbraio 2011), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa regionale del Friuli-Venezia Giulia che aveva previsto l'esclusione tout court dei cittadini extracomunitari residenti nel territorio regionale dal sistema integrato dei servizi sociali, riservandolo esclusivamente ai cittadini italiani e dell'Unione europea residenti con un'anzianità di residenza nel territorio regionale da almeno 36 mesi.

La norma, contenuta nella legge finanziaria regionale 2010 (art. 4 l.r. FVG n. 24/2009) e fortemente voluta dalla Lega Nord e poi approvata dalla maggioranza regionale di centro - destra, della quale fa parte anche l'UDC, aveva suscitato polemiche e contrasti, con voci di dissenso che erano state espresse anche da alcuni enti locali.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva alla fine impugnato la normativa regionale dinanzi alla Corte Costituzionale.

A fronte del procedimento dinanzi alla Corte, il Consiglio regionale del FVG nel luglio del 2010 aveva approvato degli emendamenti alla normativa rimuovendo i discriminatori requisiti di cittadinanza e di residenza, e riportando di fatto la normativa regionale sul sistema integrato dei servizi sociali alla situazione in vigore antecedentemente alla normativa impugnata. Tuttavia, la normativa discriminatoria aveva trovato attuazione nel periodo compreso tra gennaio ed agosto 2010,

comportando l'esclusione di molti cittadini stranieri, ma anche comunitari ed italiani, dall'accesso ai servizi sociali e ai benefici sociali predisposti nell'ambito del sistema assistenziale regionale.

La Corte Costituzionale ha dunque respinto l'argomentazione della Regione FVG, secondo la quale con le modifiche apportate nel luglio 2010, sarebbe venuto meno la materia del contendere. La Corte infatti, alla luce di una consolidata giurisprudenza, ha considerato che una declaratoria di cessazione della materia del contendere non può avere luogo quando una normativa, sebbene successivamente modificata, è stata suscettibile di trovare medio tempore effettiva applicazione.

Nel merito, la Corte costituzionale ha affermato che la normativa introdotta nell'ordinamento regionale del FVG con l'art. 4 della l.r. FVG n. 24/2010 è contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza in quanto l'esclusione dei cittadini extracomunitari fondata sull'esclusivo criterio della nazionalità, così come dei cittadini comunitari e italiani fondata sul criterio dell'anzianità di residenza, crea delle distinzioni arbitrarie in relazione alla natura e agli scopi dei benefici sociali previsti, volti ad affrontare situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale. Proprio dunque la natura e le funzioni dei benefici sociali interessati dalla normativa discriminatoria, fa sì che non possano essere tollerate distinzioni fondate sulla cittadinanza o su particolari tipologie di residenza, nel momento in cui l'applicazione di tali requisiti finirebbe proprio per escludere i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio dal sistema di prestazioni e di servizi che deve invece perseguire finalità eminentemente sociali e di integrazione .

Ecco dunque che per la Corte Costituzionale, la normativa regionale del FVG contrasta con la ratio stessa della competenza regionale in materia di assistenza sociale, ponendosi in collisione con il limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza.

E' del tutto evidente che il ragionamento della Corte Costituzionale, sebbene riferito alla legge regionale del FVG n. 24/2009, è suscettibile di trovare applicazione in relazione a tutte quelle normative sul welfare che il legislatore regionale del FVG ha approvato nel corso degli ultimi tre anni e che hanno vincolato l'accesso a specifici istituti di welfare familiare e sociale a requisiti di cittadinanza o di anzianità di residenza volti ad escludere dal novero dei beneficiari il maggior numero possibile di cittadini stranieri.

L'ASGI ha più volte denunciato il carattere discriminatorio di tali normative in contrasto con i principi costituzionali e del diritto europeo, presentando allo scopo appositi esposti alla Commissione europea chiedendo a quest'ultima di avviare la procedura di infrazione dinanzi alla Corte di Giustizia europea nei confronti della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi europei.

LAVORO

1. Tribunale di Firenze: “Anche la cittadina extracomunitaria può partecipare al concorso pubblico per ostetrica”

Accolta l'azione anti-discriminazione promossa da una cittadina senegalese.

L'ordinanza del Tribunale di Firenze, sez. distaccata di Pontassieve, dd. 15.11.2010 (accesso degli stranieri al pubblico impiego) può essere scaricata alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_firenze_15112010.pdf

Il giudice civile del Tribunale di Firenze, sez, distaccata di Pontassieve, con ordinanza dd. 12.11.2010, depositata il 15 novembre 2010, ha accolto il ricorso ex art. 44 del T.U. imm. (azione giudiziaria anti-discriminazione) presentato da una cittadina senegalese avverso il diniego opposto da un'Azienda per i Servizi sanitari fiorentina alla sua partecipazione ad un concorso pubblico per ostetrica a causa del mancato possesso della cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione europea.

Secondo il giudice di Firenze, la condizione di cittadinanza italiana o di un altro Paese membro dell'UE richiesta dal DPR 220/01 per la partecipazione a procedure concorsuali per l'assunzione del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, va disapplicata in quanto si pone in contrasto con l'art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98 che garantisce, in ottemperanza al disposto della Convenzione OIL n. 143/1975, ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Ne consegue, secondo il giudice fiorentino, che la norma di legge contenuta nel T.U. immigrazione riguardante il principio di parità di trattamento si colloca in una posizione sovraordinata rispetto a quella regolamentare confliggente, determinando la sua disapplicazione per il principio della gerarchia delle fonti normative. Ugualmente, il giudice ricorda che lo stesso regolamento applicativo della "legge Bossi-Fini" ha disposto la possibilità per gli infermieri extracomunitari facenti ingresso in Italia fuori dal sistema delle quote ex art. 27 del T.U. imm., di essere assunti, anche a tempo indeterminato, da parte delle strutture sanitarie, anche pubbliche (art. 40 c. 21 d.P.R. n. 394/99).

Secondo il giudice fiorentino, infine, non convince la tesi sostenuta dalla Cassazione, nella nota sentenza n. 24170/2006, secondo cui la clausola di nazionalità di cui al D.P.R. n. 487/94 per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni sarebbe stata legificata dal D.lgs. n. 165/2001 (art. 70) e godrebbe di tutela costituzionale, per effetto dell'art. 51 della Cost.

Secondo il giudice fiorentino, invece, la norma della Convenzione OIL n. 143/75 sulla parità di trattamento tra il lavoratore immigrato regolarmente soggiornante e quello nazionale, che incontra l'unico limite riferito a quelle attività e funzioni di particolare interesse per lo Stato, cioè quelle implicanti l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale, in quanto norma di diritto internazionale pattizio, costituisce parametro di valutazione della legittimità costituzionale della normativa interna. Ne consegue che l'art. 70 del d.lgs. n. 165/01 deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato, non ammettendo la discriminazione del cittadino straniero di paese non membro dell'UE nell'accesso ai posti nel pubblico impiego che non implicino l'esercizio di pubblici poteri o funzioni di interesse nazionale.

Non rientrando certamente la posizione di ostetrica in dette posizioni, il giudice ha ordinato l'Azienda Sanitaria di ammettere la ricorrente di cittadinanza senegalese al concorso pubblico in condizioni di parità con gli altri candidati di nazionalità italiana o comunitaria.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Francesca Nicodemi, del foro di Firenze.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

1. CEDU: Non viola la libertà religiosa il licenziamento dell'educatrice d'infanzia che aderisce ad una diversa confessione religiosa ritenuta incompatibile con quella che gestisce l'istituzione educativa

Nuova sentenza della CEDU riferita alle delicate questioni del licenziamento nelle organizzazioni di tendenza fondate sull'ethos religioso (Siebenhaar c. Germania).

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dd. 3 febbraio 2011 (causa n. 18136/02, Siebenhaar c. Germania) - in lingua francese – può essere scaricata dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cedu_sentenza_0302011.pdf

Il licenziamento di una educatrice d'infanzia impiegata presso la direzione un asilo di una parrocchia protestante tedesca, a motivo dell'appartenenza della dipendente ad una confessione religiosa diversa, non costituisce violazione dell'art. 9 CEDU in materia di libertà religiosa. La Corte di Strasburgo ha valutato l'incompatibilità degli insegnamenti fondamentali della Chiesa protestante rispetto a quelli della "Chiesa universale" cui l'educatrice d'infanzia aveva aderito, ed il fatto che il contratto di lavoro con un'organizzazione fondata sull'ethos religioso implica il rispetto di un dovere di fedeltà verso l'etica dell'organizzazione, in riferimento anche alle specifiche caratteristiche delle mansioni lavorative svolte dall'interessata, per cui ha concluso che i tribunali nazionali tedeschi hanno

correttamente valutato che l'interesse della chiesa protestante a preservare la credibilità dell'istituzione educativa rispetto ai genitori degli allievi frequentati doveva ritenersi prevalente sull'interesse dell'educatrice d'infanzia a manifestare liberamente il credo religioso senza soffrire conseguenze per quanto concerne il rapporto di lavoro. Secondo la Corte di Strasburgo, il principio della libertà religiosa non può di per sé rendere illegittima una clausola di fedeltà all'ethos dell'organizzazione richiesta in sede di stipula del contratto di impiego in quanto tale clausola è legittima espressione dell'autonomia dell'organizzazione religiosa, riconosciuta per effetto dell'art. 11 della CEDU sulla libertà di espressione. Questo purchè, anche tenendo conto delle circostanze individuali di ogni singolo caso, la clausola di fedeltà all'ethos dell'organizzazione non sia inaccettabile e sproporzionata rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Nel presente caso, nel momento in cui ha sottoscritto il contratto, l'educatrice di infanzia poteva rendersi perfettamente conto dell'incompatibilità tra la sua appartenenza alla "Chiesa Universale" e l'impiego presso la Chiesa protestante, la quale, in quanto organizzazione fondata sull'etica e la religione, può legittimamente pretendere dai propri dipendenti assegnati a funzioni educative rivolte a minori, doveri di lealtà, per preservare la propria credibilità all'esterno e nei confronti dei genitori degli allievi dell'asilo parrocchiale. La decisione delle autorità giurisdizionali tedesche di non considerare illegittimo il licenziamento dell'educatrice d'infanzia, rientra dunque nel margine di apprezzamento lasciato agli Stati, in quanto tali autorità nazionali hanno effettuato un corretto bilanciamento tra i diversi interessi in gioco. Ne consegue che la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l'art. 9 CEDU non sia stato violato dalle autorità tedesche.

NEWS ITALIA

1. La Lega propone la soppressione dell'UNAR, ma la proposta viene dichiarata inammissibile.

Un emendamento proposto da senatori della Lega Nord al decreto "milleproroghe" discusso al Senato a metà febbraio proponeva la soppressione dell'UNAR, ma la Commissione Affari Costituzionali lo ha dichiarato subito inammissibile. . L'ASGI: "L'accoglimento della proposta avrebbe collocato l'Italia fuori dall'Europa".

Il testo del comunicato stampa dell'ASGI dd. 15 febbraio 2011 è scaricabile alla pagina web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_comunicato_stampa_asgi_150202011.pdf

L'emendamento n. 1.146 per la soppressione dell'UNAR è scaricabile alla pagina web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/emendamento_soppressione_unar.pdf

L'articolo pubblicato sul quotidiano "La Repubblica", edizione dd. 10.02.2011, pag. 18, è scaricabile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/articolo_repubblica_10022011.pdf

All'inizio di febbraio, un gruppo di senatori della Lega Nord ha presentato un **emendamento** (n. 1.146 Mazzatorta ed altri) al decreto legge n. 2518 (il c.d. "milleproroghe") - di cui si è poi svolta a metà febbraio la discussione al Senato - **allo scopo di sopprimere l'UNAR** (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'agenzia italiana contro le discriminazioni razziali prevista dal d.lgs. n. 215/2003 di attuazione della direttiva europea n. 2000/43.

Con un altro emendamento, già precedentemente depositato al Senato, i senatori leghisti avevano suggerito che il finanziamento di cui attualmente beneficia l'UNAR venisse destinato alla "Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi".

L'emendamento ha avuto una vita breve, in quanto è stato prontamente dichiarato inammissibile dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato e dunque non è stato nemmeno oggetto di dibattito.

Con un comunicato stampa, comunque, l'ASGI ha ricordato che l'UNAR è **l'agenzia contro le discriminazioni razziali** prevista dalla normativa di attuazione della **direttiva europea contro le discriminazioni** etniche e razziali (n. 2000/43/CE). Tale direttiva prevede infatti, l'obbligo per ciascuno Stato membro di dotarsi di un organismo per la promozione della parità di trattamento delle persone senza discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di garantire assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia e la pubblicazione di relazioni indipendenti e raccomandazione sul fenomeno della discriminazione razziale (art. 13).

L'ASGI ha espresso sconcerto e netta contrarietà per la proposta dei senatori della Lega in quanto:

- essa esprimeva una palese **insofferenza di tale partito verso la tutela antidiscriminatoria** che ha avuto importanti e diffusi riconoscimenti, anche in sede giudiziale, contro le politiche discriminatorie delle Amministrazioni locali guidate dalla Lega stessa;
- l'esistenza di un'agenzia di contrasto alle discriminazioni etnico-razziali e religiose risponde ad un **preciso obbligo** derivante dal diritto dell'Unione europea e la sua soppressione determinerebbe un'immediata reazione delle istituzioni europee con conseguente sicura apertura contro l'Italia di una procedura di infrazione del diritto europeo dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

L'ASGI, pertanto, aveva invitato il Parlamento a respingere la proposta della Lega evidenziandone i caratteri fortemente anti-europeisti ed illiberali; proposta che sembrava ignorare che il principio di non discriminazione è divenuto uno dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riconosciuto dall'art. 21 della **Carta europea dei diritti fondamentali**, che ha assunto, con l'entrata in vigore del Trattato europeo di Lisbona, lo stesso valore giuridico dei trattati.

Nel manifestare netta contrarietà alla richiesta di soppressione dell'agenzia anti-discriminazioni, l'ASGI ha colto l'occasione per evidenziare invece la necessità di trasformare l'UNAR in un Organismo totalmente indipendente dal potere esecutivo, sul modello delle istituzioni indipendenti di garanzia ovvero degli istituti di Ombudsman nord-europei. Nel contempo, andrebbero ulteriormente rafforzate le prerogative e le funzioni dell'UNAR, estendendo l'ambito del suo intervento anche alle altre cause di discriminazione considerate dal diritto anti-discriminatorio europeo (quelle fondate sulla disabilità, sull'orientamento sessuale, sull'età, sul credo religioso e le convinzioni personali, così come del resto già avviene in 21 dei 27 Stati membri dell'UE), assegnandogli, come già avviene in altri Paesi europei, una capacità di legittimazione attiva nelle azioni giudiziarie anti-discriminazioni, così come una capacità di imporre sanzioni amministrative o pecuniarie a seguito dell'accertamento del comportamento discriminatorio e non solo - come avviene ora - una mera funzione consultiva o di *moral suasion* nell'assistenza alle vittime di discriminazione.

2. Luoghi di culto islamici in Italia. Documento del Comitato per l'Islam italiano

Documento del comitato di esperti nominato dal Ministro degli Interni sull'edificazione dei luoghi di culto islamici in Italia. Una valutazione critica a cura del Prof. Nicola Fiorita.

Il parere del Comitato per l'Islam italiano su luoghi di culto islamici in Italia, dd. 28 gennaio 2011 è reperibile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comitato_islam_italiano_documento_280111.pdf

Il commento a cura del Prof. Nicola Fiorita, docente di Diritto ecclesiastico all'Università della Calabria è reperibile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/fiorita_commento_documento_comitato_islam.pdf

Il 28 gennaio scorso, il Comitato per l'Islam italiano, formato da esperti nominati dal Ministro dell'Interno Maroni, ha diffuso un documento sulla questione dei luoghi di culto islamici in Italia. Nel documento si raccomanda che le moschee vengano costruite nel rispetto delle

norme urbanistiche, che vi sia trasparenza nella gestione finanziaria e che venga usata la lingua italiana nei sermoni.

Abbiamo chiesto al prof. Nicola Fiorita, docente di diritto ecclesiastico all'Università degli studi della Calabria, e socio dell'ASGI, un primo commento al documento.

3. RETE G2 - Nasce il primo sportello legale dedicato alle seconde generazioni

All'interno del sito www.secondegenerazioni.it è stato realizzato uno spazio a cui chiunque potrà fare riferimento per segnalare casi di discriminazione capitati a se stesso oppure a famigliari ed amici.

Il servizio risponde ad un'esigenza manifestata sempre di più nel tempo da parte delle seconde generazioni, e dalle persone che le circondano: avere uno strumento capace di dare risposte esaurienti sia dal punto di vista burocratico, sia dal punto di vista legale, ai figli dei cittadini stranieri, da mettere al centro dell'attenzione e dell'azione, e non da considerare, come spesso accade, come mera appendice dei casi dei genitori.

L'orientamento legale sarà offerto dagli **avvocati di ASGI e Save the Children**, i quali si coordineranno con il gruppo operativo di Rete G2. Contestualmente alle attività dello Sportello Legale, inoltre, è in corso una ricerca per raccogliere dai figli dell'immigrazione esperienze, notizie e storie dei loro rapporti quotidiani con le istituzioni pubbliche e private.

La rilevazione è volta ad individuare le forme di discriminazione dirette e indirette a cui vanno incontro le seconde generazioni nel nostro paese, in modo da realizzare, al termine del progetto, un rapporto finale: sarà così possibile fornire una sorta di "libretto delle istruzioni" a chi subisce questo tipo di ingiustizie. Infine verrà organizzato un evento finale per raccogliere tutti i partecipanti e per rilanciare ancora una volta le raccomandazioni da indirizzare alle istituzioni locali e nazionali.

Per rivolgersi allo sportello legale: www.secondegenerazioni.it, sezione sportello legale, e-mail: sportellolegale@secondegenerazioni.it

4. ROM – Comunicati stampa e prese di posizione da parte di associazioni ed organismi internazionali.

A seguito dei gravi fatti accaduti in un campo Rom di Roma domenica 6 febbraio 2011, in cui hanno trovato la morte quattro minori Rom di nazionalità romena, il sito web dell'ASGI ha ospitato numerosi comunicati stampa e prese di posizione da parte di associazioni ed organismi per la difesa dei diritti delle popolazioni Rom e Sinti in Italia.

Questo materiale può essere scaricato alla pagina web:
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1407&l=it

NEWS EUROPA

1. Commissione europea: L'Italia discrimina i medici e gli insegnanti di altri Paesi membri dell'UE in quanto non tiene conto della loro esperienza professionale e dell'anzianità di servizio maturate in altri Stati membri nell'inquadramento nel pubblico impiego

Il Parlamento italiano ha due mesi di tempo per modificare la legislazione, altrimenti la Commissione europea potrà deferire l'Italia alla Corte di Giustizia EU.

Il comunicato stampa della Commissione europea, direzione generale occupazione, affari sociali e inclusione dd. 16.02.2011 è scaricabile alla pagina web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/commissione_europea_comunicato_16022011.pdf

Il 16 febbraio, la Commissione europea ha reso noto di aver inviato alle autorità italiane un "parere motivato" al fine di porre fine alle discriminazioni dei medici e degli insegnanti di altri Paesi membri dell'UE che hanno esercitato la libera circolazione, insediandosi in Italia e che si vedono svantaggiati nelle condizioni di inquadramento e di lavoro, nonché nell'accesso stesso all'occupazione nel settore del pubblico impiego.

La Commissione europea ha sollecitato l'Italia a tener conto dell'esperienza professionale e dell'anzianità maturate dai medici in un altro Stato membro all'atto di determinare il loro inquadramento o le loro condizioni di lavoro (salario, grado, sviluppo della carriera) nel settore

pubblico italiano. Essa ha anche chiesto all'Italia, con un provvedimento separato, di porre fine alle regole discriminanti in base alle quali gli insegnanti che detengono qualifiche ottenute in Italia ricevono punti aggiuntivi all'atto di determinare la loro graduatoria nelle liste di riserva per i posti di insegnamento. La Commissione ritiene che le regole attualmente in vigore siano discriminatorie poiché vanno entrambe a detrimento di lavoratori di altri Stati membri. Entrambe le richieste della Commissione si configurano quali 'pareri motivati' nell'ambito delle procedure di infrazione dell'UE. L'Italia ha due mesi di tempo per allineare alla normativa dell'UE la legislazione che riguarda i due ambiti in questione. In caso contrario, la Commissione può decidere di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE.

Conformemente alla normativa dell'UE la libera circolazione dei lavoratori non si applica al settore pubblico, ragion per cui le assunzioni nel settore pubblico possono essere limitate ai cittadini dello Stato membro ospitante. Tale deroga è stata però interpretata in modo estremamente restrittivo dalla Corte di giustizia dell'UE, ragion per cui uno Stato membro può riservare ai propri cittadini soltanto i posti che comportano l'esercizio dell'autorità pubblica e la responsabilità di salvaguardare gli interessi generali dello Stato. Tale restrizione non si applica quindi ai medici operanti nelle strutture sanitarie pubbliche né agli insegnanti delle scuole pubbliche.

In linea con la giurisprudenza della Corte, i precedenti periodi di lavoro comparabile maturati nel settore sanitario degli altri Stati membri vanno contabilizzati dai servizi sanitari italiani all'atto di determinare l'inquadramento professionale (salario, sviluppo della carriera) come se si trattasse di un'esperienza maturata nel sistema italiano. La condizione specifica che in Italia impone la continuità del servizio per stabilire l'inquadramento di un medico costituisce una discriminazione indiretta dei lavoratori migranti allorché si tratta di determinare le loro condizioni lavorative nell'ambito del servizio pubblico italiano. I lavoratori migranti di solito terminano un rapporto di lavoro nello Stato membro di origine per spostarsi in un altro Stato membro, ragion per cui il loro trasferimento si traduce in un'interruzione della carriera.

Nel caso degli insegnanti la legislazione italiana stabilisce che, ai fini delle graduatorie delle liste di riserva degli insegnanti e dei punti attribuiti a tutte le qualifiche professionali (comprese quelle ottenute in altri Stati membri), vengano concessi punti aggiuntivi alle qualifiche specifiche esclusivamente se ottenute in Italia. Ciò si traduce in una discriminazione indiretta a motivo della nazionalità e viola la normativa UE in tema di libera circolazione dei lavoratori, oltre ad avere conseguenze negative sull'accesso all'occupazione da parte dei candidati che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione per ottenere le loro qualifiche professionali in altri Stati membri. Le qualifiche comparabili ottenute in altri Stati membri e riconosciute dalle autorità italiane dovrebbero essere trattate allo stesso modo di quelle ottenute in Italia e ad esse si dovrebbe attribuire lo stesso punteggio.

*Fonte: Commissione europea, direzione impiego, affari sociali e inclusione sociale.
(<http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it>)*

Per sottoscrivete la newsletter gratuita via mail della Commissione europea in tema di occupazione, affari sociali e inclusione visita la pagina web: <http://ec.europa.eu/social/e-newsletter>

MATERIALI DI STUDIO, DOCUMENTI E RAPPORTI

1. Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Caminanti in Italia, da parte della Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato della Repubblica

La sintesi del Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione Rom, Sinti e Caminanti è scaricabile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_sintesi_del_rapporto_conclusivo_indagine_rom_sinti_e_caminanti.pdf

Il Rapporto completo è scaricabile alla pagina web:

<http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20conclusivo%20indagine%20rom,%20sinti%20e%20caminanti.pdf>

9 febbraio 2011 - La Commissione straordinaria per i Diritti Umani del Senato ha approvato con il voto unanime di tutti i gruppi parlamentari il rapporto che conclude l'indagine conoscitiva sulla condizione di Rom e Sinti in Italia iniziato nell'ottobre 2009. Si tratta della prima indagine conoscitiva del Parlamento italiano in materia.

L'obiettivo del lavoro, come dichiarato nelle conclusioni del Rapporto, "*non è quello di sciogliere le diverse posizioni politiche presenti su questo difficile argomento ma piuttosto di offrire alla discussione parlamentare una base di conoscenza condivisa che renda possibile un confronto più costruttivo*".

Fonte: Senato della Repubblica, Commissione straordinaria per i Diritti Umani

2. European Commission – Employment, Social Affairs and Inclusion, Improving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU - Summary and selected projects

Concerted EU- and Member State-level action is vital in order to put an end to the discrimination and exclusion which Roma continue to suffer in Europe. This Summary gives an overview of the contents of the Report “Improving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU” (ISBN 978-92-79-17713-2). These include the Report’s scope, along with favourable policy conditions and successful funding practices and project models for promoting Roma inclusion. The lessons learned from the Report’s analysis are also outlined. In addition, the Summary contains an extensive annex detailing selected Roma inclusion practices in the fields of non-discrimination, education, employment, health, housing and gender mainstreaming. In all, 20 projects from different EU Member States are covered in this section. This publication is available online only in English, French and German.

La pubblicazione può essere scaricata in lingua inglese dal sito web:
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en>

3. European Commission – Employment, Social Affairs and Inclusion, Improving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU - Report

Roma in Europe continue to suffer discrimination and exclusion, putting them at a high risk of poverty and unemployment. EU institutions and Member States have a joint responsibility to improve this, using all instruments at their disposal. Prepared by the European Roma Rights Centre and the Roma Education Fund, the Report on Improving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU examines practices and actions in EU Member States which have contributed to Roma inclusion. An online summary (ISBN 978-92-79-17647-0) of the Report is also available. The Report describes the general political context before setting out conditions which favour the effective implementation of such practices. Funding options for Roma-related projects are analysed, drawing on examples from Member States, with a view to identifying key success factors. The Report then looks at project models which are demonstrably successful and transferable and concludes by outlining the lessons learned from this analysis. This publication is available in printed format in English, French and German.

La pubblicazione può essere scaricata in lingua inglese dal sito web:
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en>

LIBRI E RIVISTE

1. Silvio Gambino e Guerino D'Ignazio (a cura di), Immigrazione e diritti fondamentali fra Costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale, Giuffrè editore, 2010, euro 64.

ABSTRACT: L'opera raccoglie le relazioni presentate al Convegno internazionale su "Immigrazione e diritti fondamentali fra Costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale", organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università della Calabria e tenutosi il 15 e il 16 Marzo 2010. Gli studi riportati in questo volume sono destinati, infatti, all'approfondimento delle problematiche giuridiche e all'effettività delle garanzie assicurate al migrante e al richiedente asilo, alla luce dell'ordinamento giuridico-costituzionale del nostro Paese, dell'Unione europea e di quello internazionale. Il volume si presenta, perciò, come un'analisi critica delle attuali evoluzioni normative in materia di immigrazione, con il presupposto che "se non si regolamenta opportunamente ed efficacemente l'immigrazione legale, non si può poi ridurre tutto agli strumenti di contrasto dell'immigrazione illegale".

2. Emanuele Calò, Il diritto internazionale privato e dell'unione europea nella prassi notarile, consolare e forense, Giuffrè editore, euro 56.

ABSTRACT: Lo studio del diritto attraverso la sola giurisprudenza, qualificata anche come diritto vivente, rischia di far emergere soltanto una parte della realtà. Ad esempio, nei testi dottrinari è ricorrente la constatazione dell'esistenza di un solo caso giurisprudenziale di rinvio, ma, a ben vedere, tale affermazione non è mai corredata da un esame della prassi, dalla quale, invece, si evince una costante applicazione di tale istituto. Così come è più che raro che si prenda atto che le innovazioni, anche legislative, in tema di discriminazione a rovescio, hanno totalmente rivoluzionato il nostro ordinamento. Una maggiore attenzione alla prassi degli operatori del diritto e una minor attenzione ai dogmi (specie se tramontati) e, soprattutto, un minor impegno nel crearne altri, potrebbero costituire una potente leva sia a modernizzare il sistema sia ad un miglior approccio ad un contesto normativo ormai totalmente cambiato.

3. David Brunelli (a cura di), DIRITTO PENALE DELLA LIBERTA' RELIGIOSA, Università degli Studi di Perugia, Collana del Dipartimento di diritto pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2010, € 23,00

INDICE

INTRODUZIONE
DAVID BRUNELLI

SULLA TUTELA PENALE DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA

ANDREA SERENI

1. Il processo di secolarizzazione del diritto penale con riferimento alla libertà religiosa, 1
2. Il cambiamento del codice penale in materia religiosa sotto i colpi 'manipolatori' della Corte costituzionale, 3
3. La l. n. 85/2006 di riforma (anche) dei reati contro il sentimento religioso visti in un'ottica di relativo sfavore, 8
4. (Segue): la sproporzione tra il grande significato culturale delle incriminazioni in materia religiosa e il minimalismo della risposta sanzionatoria vigente. L'inopportunità e i problemi di accertamento del delitto di vilipendio di una confessione religiosa, ancorché mediato da persone o cose. La connessione con verità teologiche caratterizzate da marcata ipersensibilità alla critica. Rischi di collegamento disfunzionale con le ragioni della sicurezza e dell'ordine pubblico, 10
5. Come completare il processo di secolarizzazione in materia religiosa? Ipotesi di lavoro: a) passaggio dalla tutela penale della religione di maggioranza (in quanto religione di Stato) alla tutela privilegiata delle minoranze religiose; b) collegamento con il diritto penale internazionale: introduzione nel codice penale del reato di persecuzione per motivi religiosi nel quadro più generale dei crimini di persecuzione banditi dal diritto umanitario, e nel quadro – proprio delle legislazioni nazionali – della repressione degli atti persecutori rientranti nel fenomeno di c.d. stalking, 14

IL VALORE PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO, ENTRO LA NUOVA TIPICITÀ DEI DELITTI CONTRO LE CONFESIONI RELIGIOSE
DANIELA FALCINELLI

1. Introduzione alla modernità del diritto penale della libertà religiosa, 26
2. La Costituzione «Stele di Rosetta» della libertà religiosa, 27
3. Diritto di libertà religiosa, delitto contro la libertà religiosa: i tratti storici dell'intervento penale, 31
4. L'ultimo passo: la tutela riscritta e il sentimento religioso della «confessione religiosa», 35
5. L'attuale storicità del sentimento religioso, 38
6. Il sentimento religioso collettivo nel novero dei «beni di civiltà», 42
7. Dal valore culturale ai delitti contro le confessioni religiose: i segni del bene giuridico nella scrittura della tipicità, 46
8. La «densità contenutistica» del fatto tipico di vilipendio, 49
9. Corollario: lo spettro «generale» di tutela disegnato dall'art. 403, 1° co., c.p., 52
10. Note sulla tutela penale del simbolismo religioso, 57

LA TUTELA DELLE RELIGIONI E IL CODICE PENALE. ESEGESI DI ALCUNI DELITTI SOPRAVVISSUTI AL RIPENSAMENTO NORMATIVO IN TEMA DI REATI DI OPINIONE
ALESSANDRO G. CANNEVALE e CHIARA LAZZARI

PARTE PRIMA

Dallo Statuto Albertino alla Riforma del 2006. Evoluzione della tutela penale del sentimento religioso

1. Precedenti storici, 60
 - 1.1. La tutela penale della religione nei codici preunitari, 60
 - 1.2. La tutela penale della religione nel codice Zanardelli. Turbativa all'esercizio del culto, 64
 - 1.3. (Segue). Le altre fattispecie, 66
 - 1.4. La tutela penale della religione nel codice Rocco del 1930, 68
 - 1.5. L'impatto della Costituzione repubblicana sui reati contro il sentimento religioso, 71
2. La riforma dei reati di opinione e la modifica del sistema dei delitti in materia di religione, 73
3. La novella del 2006: scelte discrezionali e sentieri obbligati, 73

PARTE SECONDA

Analisi strutturale delle fattispecie di cui agli artt. 403 e 404 c.p.

4. Il soggetto attivo dei reati di cui agli artt. 403 e 404 c.p., 76
5. Il soggetto passivo: a) praticanti e ministri di culto, 77
 - 5.1. (Segue): b) la «confessione religiosa», 81
6. Elemento materiale: a) art. 403 c.p.: offesa alla confessione religiosa e vilipendio di persone, 88
 - 6.1. (Segue): b) art. 404: offesa alla confessione religiosa e vilipendio o danneggiamento di cose, 95
 - 6.2. (Segue): c) i requisiti di «pubblicità» dell'offesa, 97
7. Elemento soggettivo, 99

8. Concorso di reati, 101
9. Considerazioni conclusive, 104

ART. 405 C.P.: IL DELITTO DI «TURBATIO SACRORUM» NEL NUOVO SCENARIO DELLA TUTELA PENALE, COME NOVELLATO DALLA L. N. 85/2006
SABRINA BONFIGLIO

1. Uno sguardo d'insieme all'intervento novellistico in materia di «delitti contro le confessioni religiose», 107
2. Il delitto di «turbamento di funzioni religiose»: brevi cenni sull'oggetto giuridico tutelato, 111
3. I «confini» piuttosto incerti della nozione di «confessione religiosa», 113
4. Elemento oggettivo del delitto di turbatio sacrorum: rassegna della condotta illecita contenuta nel codice penale del 1930, 116
5. Elemento soggettivo e perfezionamento del reato: brevi cenni, 119
6. Regime sanzionatorio del nuovo art. 405 c.p.: incertezze applicative, 120

RELIGIONE E DIRITTO PENALE: UNA INDAGINE COMPARATIVA
MARIA CHIARA BISACCI

1. Premessa metodologica ed obiettivi della ricerca, 123
2. La religione come fattore motivante, 124
3. La rilevanza in funzione aggravante della motivazione religiosa nell'ordinamento penale italiano, 127
4. La motivazione religiosa in funzione scusante o attenuante, 131
5. Alla ricerca di interessi condivisi: la libertà di esercizio del culto, 137
6. (Segue): il «sentimento religioso» tra prerogative della persona ed esigenze di ordine pubblico, 141

LA DIFFAMAZIONE DELLE RELIGIONI NELLA PROTEZIONE ULTRANAZIONALE DEI DIRITTI UMANI
SILVIA ANGELETTI

1. Libertà religiosa vs. libertà d'espressione: un punto di osservazione, 149
2. La libertà di opinione e di espressione nel quadro delle disposizioni internazionali e regionali a garanzia dei diritti umani, 154
3. La libertà d'espressione quale elemento fondante di una società democratica, 158
4. Il regime giuridico di tutela contro l'hate speech: un'incerta definizione di confini, 167
5. Il concetto di diffamazione delle religioni, tra protezione della sensibilità religiosa ed esigenze della pace sociale, 169
- 5.1. Il primo obiettivo: la tutela delle religioni e delle convinzioni, 170
- 5.2. Il secondo obiettivo: sconfiggere una causa indiretta di violazione dei diritti umani, 182
6. Difficoltà e rischi nella definizione e interpretazione giuridica della diffamazione delle religioni. Alcune proposte di soluzione, 184

4. FMW – La rivista del network di esperti europei sulla libera circolazione dei lavoratori dei Paesi membri dell'Unione europea.

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission. Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this first issue, lawyer and author Esther Weizsäcker contributes to the debate on possible changes in the regulatory framework for the recognition of professional qualifications.

Professor Kees Groenendijk addresses the issue of equal treatment of workers and the remedies available to enforce their rights. Finally, Professor Catherine Barnard discusses the consequences of the Commission v Luxembourg case on the posting of workers in the UK.

If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu.

This online Journal is available in English only.

For more information and to download edition n. 1 of the Journal, visit the web-site:
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=475&langId=en>

5. Nicola Fiorita, Credere dietro le sbarre: libertà religiosa ed uguaglianza in carcere, in rivista telematica www.immigrazione.it (edizione 1 febbraio 2011), *In pubblicazione nel fasc. 3/2010 della rivista "Gli Stranieri"*

6. Matteo Corti, *Diritto dell'Unione e status delle confessioni religiose. Profili lavoristici*, relazione tenuta al convegno di studi "Diritto dell'Unione europea e status delle confessioni religiose", organizzato dal CESEN, all'Istituto Sturzo di Roma l'8-9 ottobre 2010.

La relazione è scaricabile alla pagina web:
http://www.olir.it/areetematiche/166/documents/corti_relazione_2010_roma_cesen.pdf

SEMINARI E CONVEGNI

- 1. Academy of European Law (ERA), RECENT DEVELOPMENTS IN EU ANTI-DISCRIMINATION LAW -Advanced seminar for legal practitioners**

Participation is free of charge - Applications can be made until 8 March 2011.

Trier (Germany), 11-12 April 2011

This advanced seminar, specifically addressed to legal practitioners already familiar with EU anti-discrimination law, aims at creating a forum for the exchange of experiences and good practices.

The seminar will focus on certain specific aspects of the Directives, as well as on some of the latest developments in this field. Interaction among participants will be encouraged through periods of discussion and working groups requiring their active participation.

Click here for further information: http://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=0c8c804a52c3c8636d397be62ebdf02e3272c61000111987833388&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=122098

Organiser: ERA (Kassiani Christodoulou and Daniel Gärtner) in cooperation with the European Commission (Contracting Authority)

Languages: English, French, German (simultaneous interpretation)

To download the Application form visit the following web-site:
<http://www.era.int/upload/dokumente/11964.pdf>

Participation is free of charge and subject to a selection procedure. Travel and accommodation costs are covered up to a certain amount. We would be delighted if you could also pass this invitation on to any colleagues involved in this field. **Information on these seminars is available on the following website www.era.int/anti-discrimination.**

Speakers

- Klaus Alenfelder, Lawyer, Bonn
- Victoria Chege, Lecturer in Law, University of Oldenburg
- Isabelle Chopin, Deputy Director, Migration Policy Group, Brussels
- Rachel Crasnow, Barrister, Cloisters Chambers, London
- Helmut Graupner, Lawyer, Vienna
- Andre Gubbels, Director-General, Directorate-General for People with Disabilities, Federal Public Service (SPF) for Social Security, Brussels
- Helen Meenan, Solicitor and Visiting Fellow at Kingston University
- Shabname Monnot, Lawyer, Mediator and Trainer, Paris
- Marc Willers, Barrister, Garden Court Chambers, London

For more information, please visit ERA's web site at www.era.int

2. Trento - "Quando a discriminare è la legge", Incontro pubblico sulle normative nazionale e locali che discriminano i cittadini stranieri organizzato dalla sezione per il Trentino-Alto Adige dell'ASGI, 23 marzo 2011, Sala della Circostrizione S. Giuseppe - S. Chiara, via Perini, 2 - Trento.

Presentazione di Giovanna Frizzi, Presidente di ASGI del Trentino - Alto Adige

Interventi

di:

▶ Simone Penasa - Dottore di Ricerca in Diritto costituzionale comparato, Università di Trento

▶ Giovanni Guarini - Avvocato in Rovereto

▶ Alberto Guariso - Avvocato in Milano, Docente universitario di Diritto antidiscriminatorio

Moderata : Claudia Pretto - Dottoranda in Istituzioni e politiche comparate, Università di Bari.

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, via Fabio Severo, 31 - 34133 Trieste, tel. - fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 - 10152 Torino, tel. - fax: 011 4369158, www.asgi.it

